



**RAPPORTO PRELIMINARE di VERIFICA di ASSOGGETTABILITA'  
a VAS  
ai sensi del D. Lgs 3.04.2006 n° 152 e s.m.i.**

**SCREENING della VARIANTE al PIP di SANTA TERESA DI  
SPOLTORE via Circolare PIP, zona distinta in Catasto al fg. 36,  
part.lla 596, 599, 602, 604, 606, 608, e della riforma dell'art. 9 delle  
NTA del PIP vigente**



FABRIZIO MULONE ARCHITETTO  
Via Monte Petroso 4  
65124 Pescara  
Tel. 328/2885803

Spoltore, \_\_\_\_\_

## Indice

### 0. Schema del documento

#### 1. Introduzione

##### 1.1\_ Riferimenti Normativi

##### 1.2\_ Sintesi procedurale

#### 2. Definizione Autorità con Competenza Ambientale (ACA) coinvolte e procedura di consultazione

##### 2.1\_ Definizione delle ACA

##### 2.2\_ Tempistica e procedure per le consultazioni

#### 3. Descrizione degli Obiettivi, strategie e azioni del Piano/Programma

##### 3.1\_ Premessa alla "VARIANTE al PIP"

##### 3.2\_ il Progetto della VARIANTE al PIP

##### 3.2.1\_ inquadramento dell'area

##### 3.2.2\_ stato di fatto

##### 3.2.3\_ Modalità di attuazione

##### 3.3\_ Coerenza esterna: quadro di riferimento programmatico e pianificatorio

##### 3.3.1\_ Il Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.)

##### 3.3.2\_ Il Piano Regionale Paesistico

##### 3.3.3\_ Piano Demaniale Marittimo Regionale PDM

##### 3.3.4\_ Piano Regionale Triennale di tutela e risanamento ambientale

##### 3.3.5\_ Piano Energetico Regionale

##### 3.3.6\_ Piano di Assetto Idrogeologico PAI

##### 3.3.7\_ Piano di Tutela delle Acque

##### 3.3.8\_ Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di Pescara

#### 4. Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità

##### 4.1\_ Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità

##### 4.2\_ Aspetti ambientali e loro rilevanza per la Variante

#### 5. Descrizione Presumibili Impatti Piano/Programma

##### 5.1\_ Descrizione Presumibili Impatti della Variante

##### 5.2\_ Mitigazioni

#### 6. Sintesi delle motivazioni

#### 7. Parere di assoggettabilità a VAS

## 0\_ Schema del documento (rif. regionale)

### 1. Introduzione

*Descrizione delle finalità del rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano/Programma, rif normativi, etc.*

### 2. Definizione Autorità con Competenza Ambientale (ACA) coinvolte e procedura di consultazione

*Viene definito l'elenco delle autorità con competenze ambientali da consultare, che possono essere interessate dagli effetti ambientali potenzialmente indotti dall'attuazione del Piano/Programma, e la procedura che verrà utilizzata per le consultazioni (tempistica e modalità di consultazione, pubblicazione su quotidiani ecc...).*

### 3. Descrizione degli Obiettivi, strategie e azioni del Piano/Programma

*Descrizione delle caratteristiche del Piano/Programma con l'indicazione degli obiettivi/azioni, contesto di riferimento ed del iter attuativo, tenendo conto, in particolare, degli elementi previsti dall'Allegato I, punto 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.*

### 4. Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità

*In questa fase vengono sintetizzate le tendenze rilevanti, le sensibilità e criticità circa lo stato delle diverse componenti ambientali in atto nel territorio interessato dal Piano/Programma.*

### 5\_ Descrizione Presumibili Impatti Piano/Programma

*In questa fase si procede ad una prima analisi degli effetti che l'attuazione del Piano/Programma potrebbe comportare e alla identificazione delle aree che potrebbero esserne interessate, tenendo conto, in particolare, degli elementi previsti dall'Allegato I, punto 2, del D.Lgs 152/06 e s. m. i.*

### 6. Sintesi delle motivazioni

*Sintesi delle motivazioni di cui ai punti precedenti che portano ad esprimere il parere di assoggettabilità o meno a VAS.*

### 7. Parere di assoggettabilità a VAS

# 1\_ Introduzione

Il Rapporto Preliminare (*screening*), redatto ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., valuta preventivamente i possibili effetti sull'ambiente degli obiettivi e previsioni della VARIANTE al PIP di SANTA TERESA DI SPOLTORE via Circolare PIP, zona distinta in Catasto al fg. 36, part.ile 596, 599, 602, 604, 606, 608, e della riforma dell'art. 9 delle NTA del PIP vigente che, in particolare, prevede per il lotto 28 il cambio di destinazione urbanistica da "area edificabile per impianti antinquinamento" ad area inedificabile destinata a "deposito e stoccaggio merci e/o materiali e parcheggio".

## 1.1\_ Riferimenti normativi

### Riferimenti Comunitari

- Direttiva 2001/42/CE
- Linee Guida della Commissione Europea per l'applicazione della Direttiva 2001/42/CE
- Manuale VAS per la Politica di Coesione 2007-2013
- Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Commissione Europea (DG Ambiente)

### Riferimenti nazionali

- D.lgs. 3 aprile 2006, n.152
- D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008

### Riferimenti regionali

La Regione Abruzzo ha approvato il 9 agosto 2006, con Delibera di Giunta Regionale n°907/C, il testo della legge regionale in materia di Pianificazione per il Governo del Territorio, che recepisce la normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica, è intenzione della stessa Regione Abruzzo integrare la Valutazione Ambientale Strategica nel procedimento di Pianificazione per il Governo del Territorio. Attualmente il Disegno di legge Regionale in materia di Pianificazione per il Governo del Territorio è all'esame del Consiglio Regionale.

Nelle more dell'entrata in vigore dello stesso trovano diretta applicazione le norme del D. Lgs. 152/06. Di seguito vengono riportate le principali disposizioni in materia di VAS:

- L.R. n. 11/1999 comma 6) art. 46 - Approvazione dei "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali".

- Delibera di G.R. n. 119 del 22/03/2002, pubblicata sul B.U.R.A. n. 73 del 14 giugno 2002, e Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

- Delibera di G.R. n. 967 del 7/11/2003, pubblicata sul B.U.R.A. n. 39 del 19 dicembre 2003, n. 39, definizione delle modalità organizzative e attribuzione al Comitato di Coordinamento Regionale la competenza in materia di VAS.

- L.R. 9/08/2006, n. 27, "Disposizioni in materia ambientale", pubblicata sul B.U.R.A. n°46/06, istituzione dell'Autorità ambientale regionale nella persona del Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia della Giunta regionale e affidamento delle funzioni proprie in tema di valutazione ambientale strategica, nell'ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria, con i compiti definiti nella delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 83; istituzione di una Task Force necessaria per l'ottimale svolgimento delle suindicate funzioni.

- Delibera di G.R. n.148 del 19/02/2007, pubblicata nel B.U.R.A. n°21 del 13 aprile 2007, disposizioni concernenti la VAS di Piani e Programmi regionali, Definisce la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) cui sottoporre i Piani e Programmi di

competenza regionale rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE (art. 3); individua nell'Autorità Ambientale regionale il soggetto che, tramite la propria Task Force, fornisce supporto tecnico alle Direzioni regionali responsabili del Piano o del Programma sia nella fase di screening, ai sensi dell'art. 3, par. 3, 4 e 5, direttiva 2001/42/CE, sia nelle fasi successive di attuazione della Direttiva 2001/42/CE; rinvia, per ogni Piano o Programma di competenza regionale, ad ogni Direzione regionale la definizione del dettaglio delle modalità di attuazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da applicare ai Piani e Programmi di propria competenza, da definire attraverso apposita determinazione direttoriale che dovrà, in particolare:

- definire l'elenco delle Autorità che dovranno essere consultate per le loro specifiche competenze ambientali interessate;
- istituire un apposito tavolo per la consultazione del pubblico interessato al processo di VAS integrato dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986 ed operanti nella Regione Abruzzo;

- Delibera di G.R. n°842 del 13/08/2007, pubblicata nel B.U.R.A. n°51 del 14 settembre 2007, indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani di competenza degli EE. LL. ricadenti nel territorio regionale; individua nell'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo il soggetto che, tramite la propria Task Force, fornisce, se richiesto, supporto tecnico in tutte le fasi di attuazione della direttiva 2001/42/CE agli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale responsabili di Piani, anche tramite il Portale Web dedicato all'interazione con gli Enti locali sull'applicazione della Direttiva VAS, inserito sul sito ufficiale della Regione Abruzzo;

- L.R. n°45 19/12/2007, : norme per la gestione integrata dei rifiuti Pubblicata nel B.U.R.A. n°10 del 21 dicembre 2007, che stabilisce che il piano regionale dei rifiuti è integrato dalla Valutazione Ambientale Strategica, condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, approvata il 27 giugno 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 21.7.2000, serie L 197/30, nonché delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

- Delibera di G.R. n. 209 del 17/03/2008, D.G.R. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni: "criteri e indirizzi in materia di procedure ambientali." Ulteriori modifiche in esito all'entrata in vigore del D. lgs 16/01/2008 n° 4 (GU n°24 del 29/01/2008). Pubblicata nel B.U.R.A. n°25 del 30 aprile 2008.

- Circolare 02/09/2008 - Competenze in materia di VAS per i Piani di Assetto Naturalistico (PAN)

- Circolare 31/07/2008 - Competenze in materia di VAS – Chiarimenti interpretativi

- Circolare 18/12/2008 - Individuazione delle ACA nella struttura regionale


## 1.2\_ Sintesi procedurale

La fase di verifica di assoggettabilità, detta anche screening, è finalizzata a valutare la possibilità di applicare la VAS ai piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità definite dall'art.12.

L'Autorità Procedente trasmette all'Autorità Competente il Rapporto Preliminare, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06, comprendente una descrizione del Piano o Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, definiti sulla base dei criteri dell'allegato I al succitato Decreto. Detto Rapporto Preliminare è inviato ai soggetti competenti in materia ambientale (ACA) i quali, entro 30gg. dal ricevimento, inviano il proprio parere all'Autorità Competente e a quella Procedente.

L'Autorità Competente valuta, sulla base degli elementi di cui all'allegato I e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il Piano o Programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette un provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il

Piano dai successivi obblighi della procedura di VAS. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.



Schema procedurale fase di screening VAS: verifica di assoggettabilità

## 2\_ Definizione Autorità con Competenza Ambientale (ACA) coinvolte e procedura di consultazione

### 2.1\_ Definizione delle ACA

Il Comune di Spoltore, interessato dalla "VARIANTE al PIP di SANTA TERESA DI SPOLTORE e della riforma dell'art. 9 delle NTA da area edificabile per impianti antinquinamento ad area inedificabile destinata a deposito e stoccaggio merci e/o materiali e parcheggio", in qualità di Autorità Procedente per la verifica della assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dal presente documento predisposto sulla base delle indicazioni di cui all'Allegato I del D.Lgs 152/2006, individua i soggetti interessati (ACA), quali Autorità con competenza ambientale, anche a seguito di convocazione di conferenza dei servizi, ed in particolare:

per la Regione Abruzzo:

DC - Direzione LL.PP., Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa

- Servizio Difesa del Suolo
- Servizio Genio Civile regionale (Pescara)
- Servizio OO.II., Gestione Fiumi, Dighe e Unificazione procedimenti sulle acque

DH - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione

- Servizio Foreste, demanio civico ed armentizio
- Servizio Gestione del territorio

DA - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia

- Servizio Conservazione della Natura e APE
- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali

DR - Direzione Protezione Civile, Ambiente

- Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
- Servizio Gestione dei Rifiuti

Autorità Dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo

Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici

- Soprintendenza Beni Culturali
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici
- Soprintendenza Archeologica

Provincia di Pescara

ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente

ASL  
ATO

### 2.2\_ Tempistica e procedure per le consultazioni

Le ACA verranno consultate attraverso specifica Conferenza dei Servizi che verrà convocata a 30 (trenta) giorni dalla verifica della ricezione del presente Rapporto Preliminare di Screening, in modo da consentire la formulazione di eventuali contributi da parte delle ACA stesse, da esporre durante la Conferenza dei Servizi, integrando eventualmente il provvedimento rilasciato dall'Autorità Competente.

### 3. Descrizione degli Obiettivi, strategie e azioni del Piano/Programma

#### 3.1\_ Premessa alla “VARIANTE al PIP di Santa Teresa di Spoltore”

Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 235 del 21/03/1990 pubblicato sul BURA n. 41 del 18/12/1992 è stato concluso il procedimento di approvazione del Piano Insediamenti Produttivi (PIP) in frazione S. Teresa, adottato con deliberazione di C.C. n. 191 del 18/12/1986. Nell'attuale zonizzazione di Piano, esiste una zona, il lotto 28, a ridosso del perimetro dello stesso PIP classificata all'art. 9 delle NTA come “area edificabile per impianti antinquinamento” e distinta in catasto al fg. 36, part. 596, 599, 602, 604, 606, 608 per complessivi mq 2.250 ed interamente di proprietà comunale; la suddetta area è, ad oggi, priva di edificazione e completamente inattuata.

L'attuale P.I.P. “Piano delle aree artigianali degli insediamenti produttivi” redatto ai sensi dell'articolo 27 della Legge del 22.10.1971 n°865, Autorizzato con Delibera del Consiglio Regionale n°89/13 del 03.11.1982 e adottato con Delibera di Consiglio Comunale n°191 del 18.12.1986 e con delibera di consiglio provinciale n°235 del 21.03.1990, costituisce uno strumento attuativo del Programma di Fabbricazione con validità decennale.

Esso è applicato alla zona D2 – Artigianale di Espansione – prevista dallo strumento urbanistico vigente nella frazione di Santa Teresa.

L'attuale art. 9 delle NTA del PIP recita il seguente assunto normativo: *“le aree per impianti antinquinamento sono destinate alla costruzione di impianti per la depurazione delle acque e per la eventuale essiccazione dei fanghi o altro processo legato alla depurazione. In queste zone sono consentite unicamente costruzioni connesse con la destinazione d'uso prevista e cioè vasche di decantazione, vasche di depurazione, cabine di controllo o altri manufatti necessari al rispetto delle normative antinquinamento vigenti. In tali zone gli impianti potranno anche essere realizzati e gestiti dai privati tenendo conto dei seguenti indici:*

*a) Q rapporto massimo di copertura = 50%*

*b) H max: altezza massima = 4 m*

*Tali indici non sono categorici e potranno essere variati in presenza di comprovate esigenze realizzative mediante delibera del Consiglio Comunale. Le aree non occupate dagli impianti verranno sistemate a prato. Lungo tutto il perimetro verrà realizzata una siepe di pitosforo e saranno messe a dimora filari costituiti da essenze alternate di piante a rapida crescita e piante di tigli. Le eventuali costruzioni e la recinzione saranno realizzate secondo quanto previsto per le aree artigianali private nell'uso dei materiali di finitura. La progettazione di tutte le opere previste in tale zona, sia di iniziativa pubblica che privata, verrà sottoposta all'esame preventivo dell'ente preposto al controllo, per il parere di conformità alla normativa antinquinamento vigente all'epoca della progettazione. Il rilascio della Concessione Edilizia è subordinato all'esito del parere di conformità summenzionato.”*

#### 3.2 il Progetto della VARIANTE al PIP


Con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 15/01/2019 viene incaricato il responsabile del IV settore tecnico urbanistico di adottare la Variante urbanistica al Piano Particolareggiato PIP di Santa Teresa consistente nella diversa destinazione della succitata zona di mq 2.250 normata dall'art. 9 delle NTA del PIP: da zona destinata “ad impianti antinquinamento” in zona a destinata a “deposito e stoccaggio merci e/o materiali e parcheggio”. Viene così prevista la riforma dell'attuale art. 9 delle NTA, vincolandone la sua inedificabilità, destinandola in maniera senz'altro più consona alle esigenze degli operatori del PIP e da assegnare alle Ditte già insediate, individuate previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica; si cita testualmente che “tale modifica non comporta nessuna variazione di parametri edilizi ed urbanistici del Piano Particolareggiato né degli obblighi derivanti dalle convenzioni

Urbanistiche già stipulate per l'attuazione del PIP"; si ritiene altresì che "la nuova destinazione di zona a deposito e stoccaggio merci e/o materiali e parcheggio in quanto perimetrale rispetto all'intero piano PIP, risulta migliorativa della futura fruizione dell'area, in quanto non interferisce con la viabilità del nucleo centrale del Piano".

Tale zona resterà quindi inedificabile a meno di eventuale recinzione e di strutture temporanee di copertura per la protezione delle merci, chiaramente dotata di adeguata pavimentazione e regimentazione delle acque bianche.

3.2.1\_Inquadramento dell'area  
Il progetto di variante interessa la seguente zona di PIP:


### ZONIZZAZIONE



AREE EDIFICABILI	
	ZONA PER IMPIANTI ANTINQUINAMENTI
	ZONA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
	AREA DI SEDÍME

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA  
SERVIZIO URBANISTICO

La porzione di PIP oggetto di variante è individuata in catasto al fig. 36, part. 596, 599, 602, 604, 606, 608, come da stralcio della mappa catastale di seguito allegato.



### 3.2.2\_ Stato di fatto

Attualmente, la zona oggetto di variante è come descritta con le seguenti immagini, da cui risulta quella che è, di fatto, la totale mancanza di attuazione del piano:



### 3.2.3\_ Modalità di attuazione

La nuova Normativa Tecnica di Attuazione, dovrà essere approvata, quale testo da inserire nelle N.T.A. del PIP specificatamente riferito al deposito e stoccaggio merci e/o materiali e parcheggio localizzato al fg. 36, part. 596, 599, 602, 604, 606, 608

È necessario effettuare propedeuticamente una verifica di assoggettabilità (art. 12 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) coinvolgendo le seguenti Autorità con Competenza Ambientale:

- Regione Abruzzo – Direzione Regionale Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia;
- A.R.T.A. Abruzzo;
- Provincia di Pescara – Settore Ambiente.

### 3.3 - Coerenza esterna: quadro di riferimento programmatico e pianificatorio

Uno degli aspetti fondamentali della Valutazione Ambientale è quello di verificare la "coerenza esterna" del Piano rispetto al panorama generale della pianificazione sia sovra-ordinata che sotto-ordinata (coerenza verticale) sia di analogo livello (coerenza orizzontale), individuando le eventuali contraddizioni e/o i reciproci effetti. Nella logica di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti, sancita dalla normativa vigente, volta inoltre ad evitare la duplicazione di analisi e documentazione ed il raccordo tra le procedure finalizzato a non duplicare le analisi e la documentazione oltre che a non annullare gli effetti e gli esiti delle precedenti valutazioni e a non rimettere in discussione quanto già valutato positivamente, se non alla luce di ulteriori elementi di valutazione o necessità di approfondimenti, si indicano di seguito i principali riferimenti per la coerenza esterna.

A livello regionale:

3.4.1 - Quadro di Riferimento Regionale (QRR)

3.4.2 - Piano Regionale Paesistico (PRP)

3.4.4 - Piano Regionale Triennale di tutela e risanamento Ambientale

3.4.5 - Piano Energetico Regionale

3.4.6 - Piano di Assetto Idrogeologico PAI

3.4.7 - Piano Stralcio Difesa Alluvionale PSDA

A livello provinciale:

3.4.8 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

A livello comunale:

3.4.9- Piano Regolare Generale del Comune di Spoltore vigente

#### 3.3.1 – Il Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.)

Il rappresenta un confine interregionale in senso convenzionale, è ormai considerata l'asse mediano di una fascia in cui gli spazi acquei, per le sempre più numerose strutture offshore

e per le profonde interazioni con l'organizzazione degli spazi a terra (residenziali, produttivi, turistici), partecipano appieno al processo di regionalizzazione. In tal senso, appare metodologicamente corretto prendere in esame l'interfaccia marittimo - litoraneo alla pari degli altri sistemi spaziali adiacenti.

Per le sue caratteristiche oceanografiche e morfologiche e per quelle geografico - economiche del retroterra e dello stesso avanmare, il litorale abruzzese non è idoneo a svolgere funzioni industriali di base, che, del resto, la Regione ha sempre evitato, anche quando le strategie di sviluppo del Mezzogiorno sembravano orientate esclusivamente in tale direzione.

Ma è proprio nell'ottica delle relazioni con gli spazi circostanti che una politica dell'organizzazione

portuale manifesta estrema urgenza, specie quando si osservino la composizione merceologica (netta prevalenza di rinfuse, liquide e solide: prodotti petroliferi, derrate alimentari, minerali greggi e legname, per la massima parte sbarcate) e la tipologia dei vettori (cargo generici, di piccolissimo tonnellaggio) che caratterizzano il movimento negli scali abruzzesi. Risultano assenti le tecniche di unitizzazione, e in particolare i flussi di contenitori, nonostante la domanda potenziale esistente nel sistema produttivo, sia per le grandi industrie, sia fra le piccole e medie, produttrici di beni di consumo in larga misura destinati all'esportazione verso altre regioni o verso l'estero.

I due porti che, per spazi marittimi, attrezzature già esistenti e retroterra, appaiono in grado di svolgere attività commerciali significative - ovvero quelli di Ortona e Punta della Penna dispongono da alcuni anni di nuovi Piani regolatori, la cui attuazione sarebbe demandata ai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale, rispettivamente, della Val Pescara e del vastese. Le opere in essi previste dovrebbero consentire l'accesso di vettori fino a 15.000 t.p.l. per il primo e fino a 30.000 t.p.l. (con ipotesi ulteriore a 50.000

t.p.l.) per il secondo, nonché la realizzazione di terminali specializzati e infrastrutture destinate a migliorare anche il traffico dei passeggeri.

Ciò consentirebbe di rinforzare sia l'ipotesi di "sistema portuale" prevista dalla pianificazione nazionale dei trasporti, sia l'integrazione di esso con la direttrice plurimodale del Corridoio Adriatico, in funzione degli scambi con l'area mediterranea centro - orientale, la Penisola Balcanica e l'Africa settentrionale: mercati di sbocco le cui potenzialità, nonostante le recenti vicende geopolitiche, permangono - in prospettiva - notevolissime e rispetto alle quali l'apparato produttivo abruzzese denota ottime capacità concorrenziali (nei settori delle costruzioni, della meccanica, dei prodotti alimentari, dell'abbigliamento e arredamento, ecc.).

La valorizzazione ed utilizzazione del demanio marittimo ai fini turistico ricreativi necessariamente

comporta una definizione di carattere pianificatorio e normativo che dia coerenza tra le attività imprenditoriali esistenti e l'alto valore ambientale e paesaggistico che riveste l'intera costa abruzzese.

La presenza discontinua di piani spiaggia, di iniziativa comunale, che rispondono a esigenze imprenditoriali locali e a limitati aspetti ambientali non permettono quel salto qualitativo e quantitativo che il marketing territoriale globale impone per essere competitivi.

Di qui la necessità di dotarsi un Piano Regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo,

che abbia le seguenti finalità generali:

- costituire il quadro generale di indirizzo ed il riferimento normativo per l'esercizio della delega e per l'elaborazione dei singoli piani spiaggia in materia di utilizzazione a fini turistico - ricreativi del demanio marittimo;
- garantire la fondamentale esigenza di tutela e salvaguardia di quei tratti di costa nei quali la conservazione delle risorse naturali è considerata fattore strategico sia ai fini della difesa fisico - morfologica che per lo sviluppo della stessa attività turistica;
- consentire la progettazione unitaria di quei tratti di litorale nei quali la valorizzazione del demanio marittimo è connessa alla sistemazione urbanistica degli ambiti territoriali limitrofi.

Il QRR è il documento di riferimento per la redazione dei Piani di Bacino, dei Piani Territoriali Provinciali e dei Piani di settore. Questo documento determina le strategie di sviluppo, individua le azioni necessarie al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

- qualità dell'ambiente;
- efficienza dei sistemi urbani;
- sviluppo dei settori produttivi trainanti.


Tali obiettivi vengono ulteriormente suddivisi in obiettivi specifici, azioni ed programmatiche.

Il Q.R.R., complessivamente inteso, esplica i suoi effetti attraverso le azioni previste dalla Normativa Tecnica di Attuazione nonché attraverso i Piani di Settore e Progetti Speciali di cui all'art. 6 e 6 bis della L.R.70/95 testo coordinato e trova articolazione territoriale nei P.T.P. di cui all'art. 7 della medesima L.R. 70/95.

Gli obiettivi specifici indicati nel Q.R.R. di interesse per la redazione dei PDMC possono essere individuati a quanto descritto all'articolo 21 delle NTA del QRR ovvero: "Valorizzazione e riqualificazione della Costa Teatina":

1. Il Progetto Speciale Territoriale comprende la parte Sud del litorale abruzzese poco urbanizzata e in parte ancora integra compresa tra il Fiume Foro e S. Salvo. 2. In tale area il Progetto dovrà: - articolare un vero e proprio parco territoriale litoraneo in cui vengano valorizzati gli episodi naturali di notevole interesse con azioni di tutela e valorizzazione. 3. In particolare il Piano deve: - proporre un modello di attrezzamento degli arenili a bassa densità di utilizzazione; - valorizzare le relazioni con i centri storici della collina litoranea; - tutelare l'attività agricola; - verificare la possibilità di un declassamento della strada statale litoranea in un quadro di gerarchizzazione della rete

viaria e di razionalizzazione della stessa SS. 16; - individuare alcune polarità strategiche di supporto e di servizio, prevalentemente limitrofe ai centri esistenti; - articolare percorsi pedonali e ciclabili, equestri in senso longitudinale che permettano una fruizione alternativa e unitaria della costa. - articolare la mobilità nautica, sia passeggeri che merci, in senso parallelo alla costa; 4. Fino all'approvazione dei predetti strumenti si applicano le previsioni e prescrizioni dei Piani Paesistici Regionali.



### 3.3.2 – Il Piano Regionale Paesistico

Il nuovo "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", D. lgs. n. 42 del 22.01.2004, prevede l'obbligo per le Regioni che hanno già il P.R.P. vigente, di verificarlo ed adeguarlo alle nuove indicazioni dettate dallo stesso decreto.

La principale novità introdotta dal Codice, è che il Piano viene esteso all'intero territorio regionale, ed ha un contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo. Il Piano Paesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione paesaggistica attraverso cui la Regione definisce gli indirizzi e i criteri relativi alla tutela, alla pianificazione, al recupero e alla valorizzazione del paesaggio e ai relativi interventi di gestione. Sulla base delle caratteristiche morfologiche, ambientali e storico-culturali e in riferimento al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il Piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, a partire da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli compromessi o degradati.

A ogni ambito territoriale qualora se ne ravveda l'opportunità, vengono attribuiti corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica, coerentemente con i principi e le linee guida stabiliti e sottoscritti dalle Regioni nella Convenzione Europea del Paesaggio.

A tali obiettivi sono associate varie tipologie normative. Al Piano vigente, e al suo carattere prevalentemente vincolistico, si sostituisce il nuovo Piano Paesaggistico che riguarda l'intero territorio regionale, e che determina obiettivi di qualità paesaggistica e relativi indirizzi progettuali.

Nel nuovo Piano Paesaggistico le analisi del territorio integrano e aggiornano quelle precedenti e inseriscono, quali parametri di riferimento, la geomorfologia, gli aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturali, simbolici e l'antropizzazione, in linea con quanto stabilito dalla Convenzione Europea del paesaggio. Il nuovo Piano Paesaggistico Regionale rimanda esplicitamente all'art. 6 - ed in particolare alle lettere c), d) ed e) della Convenzione Europea del Paesaggio e nasce:

– dalla ricognizione dell'intero territorio, attraverso, da un lato, la lettura delle caratteristiche storico - culturali, morfologiche, ambientali e simboliche, dall'altro dall'analisi delle peculiarità antropiche, geomorfologiche e naturali, e delle loro

interrelazioni. Da questa analisi consegue la definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;

– dall'analisi dei processi di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio, degli elementi di vulnerabilità del paesaggio e la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;


– dall'individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità paesaggistica;

– dalla determinazione di misure per la conservazione degli elementi che caratterizzano le aree tutelate per legge e, laddove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

– dall'individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;

– dall'individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico; a tali misure devono poi riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;

– dall'individuazione di eventuali categorie di immobili o di aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.



### 3.3.4 Piano Regionale Triennale di tutela e risanamento ambientale

Il Piano Regionale Triennale di tutela e risanamento ambientale, previsto ai sensi dell'art. 225 della L.R. 15/2004, approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 81/C del 15.02.2005, contiene:

- aggiornamento del quadro generale dei dati e delle informazioni disponibili, con particolare riguardo ai flussi dei rifiuti, alla raccolta differenziata, all'inquinamento atmosferico;
- inserimento di alcune azioni inizialmente non previste, quali l'ammodernamento delle centrali termiche, la certificazione ambientale ed il coordinamento, monitoraggio e valutazione;
- rimodulazione di alcune scelte di intervento in relazione a mutate situazioni di fatto intervenute e nuove esigenze emergenti - in coerenza con altri programmi e iniziative, quali Docup ob.2 Az.3.1.2, Gestione Rifiuti, delibere di Giunta Regionale nn. 1338 e 1339/2005 - relative ad interventi nei comuni individuati a rischio di inquinamento atmosferico, avanzamento "progetto siti inquinati";
- individuazione delle procedure attuative in coerenza con le previsioni di Piano;
- previsione di un set di indicatori ambientali per la valutazione del grado di realizzazione e di raggiungimento degli obiettivi prefissati.




Figura 38 - Classificazione del territorio per la protezione della salute relativamente all'ozono e definizione delle zone di superamento dei valori bersaglio e delle zone di superamento degli obiettivi a lungo termine

Luglio 2007

Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria

Pagina 115 di 227




Figura 39 - Classificazione del territorio per la protezione della vegetazione relativamente all'ozono e definizione delle zone di superamento dei valori bersaglio e delle zone di superamento degli obiettivi a lungo termine




Figura 40 - Classificazione del territorio in zone ai fini del monitoraggio in conformità a quanto fissato dal DM 60/2002 e dal DL 183/2004

### 3.3.5 Piano Energetico Regionale

Solo con il Trattato sull'Unione Europea di Maastricht del 1992 viene inserita una prima norma in materia energetica in ambito europeo. Da allora la competenza europea in materia energetica ed ambientale è andata via via progredendo. L'individuazione di temi e obiettivi fondamentali di politica energetica comunitaria, in effetti, già compare nel Libro Bianco del 1996. I principali obiettivi ivi delineati sono:

- la sicurezza dell'approvvigionamento, la diversificazione delle fonti e la indipendenza energetica;
- l'apertura del mercato dell'energia e la competitività delle fonti;
- il miglioramento dell'efficienza energetica;
- lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di riduzione dei gas serra.

In merito al primo punto l'UE (nel Libro Verde "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico" - COM (2000) 769, novembre 2000) ritiene:

- che debba essere seriamente affrontata la questione dell'aumento della dipendenza energetica in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla competitività europea;
  - importante realizzare un mercato interno europeo integrato con una politica energetica comunitaria coordinata;
  - necessario intervenire nel risparmio energetico negli edifici e nei trasporti;
  - necessario un programma di sviluppo di combustibili alternativi (biocarburanti, idrogeno ecc.) che li porti al 20% del consumo totale di combustibile entro il 2020;
  - l'energia nucleare come strategica sia ai fini della limitazione delle emissioni climalteranti sia ai fini dell'autonomia energetica, pur evidenziando la necessità di risolvere il problema delle scorie radioattive e di incrementare la ricerca nel settore della fusione nucleare;
  - fondamentale lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili con il contributo di settori produttivi energetici convenzionali, oggi molto remunerativi (petrolio, gas, nucleare, ecc.);
  - necessario un miglioramento e una maggiore efficienza delle reti di trasporto di energia fra i Paesi ai fini sia della sicurezza dell'approvvigionamento sia del funzionamento del mercato interno;
  - che debba essere affrontata a livello comunitario sia la questione della costituzione delle scorte di riserva analogamente a quanto fatto per il petrolio, sia la gestione degli accordi di approvvigionamento con i paesi produttori, sia infine il tema della fiscalità e degli aiuti di stato nel settore energetico.
- Con la Direttiva europea 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno

dell'energia elettrica e con la Direttiva europea 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, sono state definite le regole comuni per la liberalizzazione del mercato interno di produzione, trasporto e distribuzione dell'elettricità e del gas con una accelerazione del processo di liberalizzazione del settore energetico nell'UE.

L'apertura totale del mercato energetico in Europa comporterà il completamento di un mercato concorrenziale con il miglioramento della competitività dell'economia europea. In merito alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> ed alla riduzione del consumo di energia primaria la Commissione europea ritiene necessario che tale tema venga tenuto presente in tutti i settori di intervento, ed in particolare:

- nel settore trasporti: con la Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO<sub>2</sub> da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove e con la Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;

- nel settore dell'edilizia con la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia e con la Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;

- nel settore delle apparecchiature elettriche con la Direttiva 92/75/CE del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti e con la Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che

- consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- nel settore energetico produttivo con la Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.

Si riconosce l'insufficienza e la debolezza attuali dello sfruttamento del sistema delle fonti rinnovabili di energia. La Commissione europea ha ritenuto che le fonti energetiche rinnovabili vadano fortemente incrementate con l'obiettivo di raddoppiarne l'incidenza sul fabbisogno interno di energia dal 6% al 12% entro il 2010. Per la produzione elettrica da fonti rinnovabili l'obiettivo europeo è quello di passare dal 14% di produzione da fonti rinnovabili rispetto al totale prodotto al 22% entro il 2010 (Libro Bianco COM-97/599 del 26.11.1997). In materia di tutela dell'ambiente e di riduzione dei gas serra la Commissione europea ha prodotto varie comunicazioni e direttive (COM-98/246; COM-97 514; Direttiva 99-296/CE; Libro Verde COM-2000/87; COM-2000/88; COM- 92/226; COM-95/172; COM-97/30), ma è con la ratifica del Protocollo di Kyoto (entrato in vigore il 16 febbraio 2005) che l'UE si impegna a ridurre dell'8% le proprie emissioni entro il 2008-2012 rispetto alle emissioni del 1990, con costi annui complessivi stimati fra lo 0,1% e l'1% del proprio PIL. La ripartizione delle riduzioni delle emissioni fra i Paesi dell'Unione vede assegnato all'Italia l'obiettivo della riduzione del 6.5% , rispetto ai valori del 1990, entro il 2010. È opportuno ricordare anche quanto proposto dalla Comunità Europea nel documento "European Strategic Energy Technology Plan", del 22 novembre 2007, in merito alla diffusione di tecnologie energetiche innovative a basso contenuto di carbonio. In particolare, le principali proposte che la Commissione Europea individua per la diffusione di tecnologie energetiche innovative, riguardano:

- l'adozione di una nuova strategia comune e condivisa, per meglio orientare e sostenere una proficua collaborazione tra il mondo della ricerca e quello dell'industria;
- la promozione di meccanismi più efficaci per l'effettiva realizzazione e la più capillare diffusione delle tecnologie, contando sull'immenso potenziale dell'industria e della ricerca europee (in particolare nei settori dell'energia eolica e solare, in quello di produzione ed utilizzo della biomassa e dei biocombustibili, in quello delle tecnologie

di cattura e di sequestro della CO<sub>2</sub>, nel campo dell'efficienza della produzione di energia elettrica e, infine, anche nel settore della produzione di energia dalla fissione nucleare sostenibile);

- la necessità di favorire una maggiore mobilità delle risorse finanziarie e una più completa e profonda educazione tecnica e scientifica a sostegno del settore;
- la promozione di un'intensa collaborazione internazionale, come colonna portante della nuova strategia europea;
- Nel 2003 la Comunità Europea ha favorito la costituzione della European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform, che vanta, oggi, un partenariato di oltre 300 stakeholders, per un portfolio approssimativo di 600M euro di finanziamenti sia di provenienza pubblica che privata. La piattaforma condivide gli obiettivi in tema di energia della Comunità Europea, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni, ed all'impiego dell'idrogeno e delle fuel cells.

### 3.3.6 - Piano di Assetto Idrogeologico PAI

La Carta del Rischio. La valutazione del rischio è stata effettuata adottando una formulazione semplificata che tiene conto della pericolosità e del valore degli elementi a rischio contraddistinti in base al loro valore relativo. Le diverse situazioni di rischio così individuate sono state aggregate in quattro classi di rischio, a gravosità crescente, alle quali sono state attribuite le seguenti definizioni: - moderato R1; - medio R2; - elevato R3; - molto elevato R4.



### 3.3.7 – Piano di Tutela delle Acque

Il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento tecnico e programmatico attraverso cui realizzare gli obiettivi di tutela quali-quantitativa previsti dall'art. 121 del D.Lgs. 152/06.

Costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel succitato articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del D.Lgs. medesimo che prevedono:

- descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico sia per le acque superficiali che sotterranee con rappresentazione cartografica,
- sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall'attività antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee,
- elenco e rappresentazione cartografica delle aree sensibili e vulnerabili,
- mappa delle reti di monitoraggio istituite ai sensi dell'art. 120 e dell'allegato 1 alla parte terza del suddetto decreto e loro rappresentazione cartografica,
- elenco degli obiettivi di qualità,
- sintesi dei programmi di misure adottate,
- sintesi dei risultati dell'analisi economica,
- sintesi dell'analisi integrata dei diversi fattori che concorrono a determinare lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici,
- relazione sugli eventuali ulteriori programmi o piani più dettagliati adottati per determinati sottobacini.

Il piano consente alla regione di classificare le acque superficiali e sotterranee e fissa gli obiettivi e le misure di intervento per la riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee classificate.

• In conformità alle disposizioni legislative, la Regione Abruzzo, in data 21/12/2000, ha elaborato un bando di gara con allegato Capitolato tecnico-economico per affidare la redazione del PTA.

• Le attività svolte per la redazione del piano sono articolate secondo una fase conoscitiva, una fase di analisi e valutazione preliminare, una fase integrativa e/o di completamento e, da ultimo, una fase di pianificazione destinata a rispondere alle domande poste dal D.Lgs. 152/06.

• Lo spirito di quanto sopra è riportato nel Capitolato tecnico-economico che definisce il Piano uno "strumento conoscitivo funzionale".

Obiettivi prioritari del PTA della Regione Abruzzo risultano essere, per la tutela qualitativa delle acque superficiali e sotterranee, il raggiungimento entro dicembre 2015 dello stato di qualità ambientale corrispondente a "buono", mentre, per la tutela quantitativa delle acque superficiali e sotterranee, l'azzeramento del deficit idrico sulle acque sotterranee ed il mantenimento in alveo di un deflusso minimo vitale.

• Per l'acquisizione e la gestione dei dati che contribuiscono a delineare il Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque è stato creato e messo a punto un supporto informatico, conosciuto comunemente come Sistema Informativo Geografico.

• Questo modello di dati è stato studiato ed analizzato per verificare la sua aderenza alle esigenze del Piano di Tutela delle Acque che richiedono al Sistema Informativo di essere di ausilio nel corso di tutte le fasi di sviluppo.

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

REGIONE ABRUZZO

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

**stile**

- Versione grafica
- Alta visibilità

**menu**

- Il piano
- Adozione
- Elaborati di Piano adottati con DGR 614/2010
- VAS e VINCA
- Delibere
- Partecipazione pubblica
- Proposta Giunta Regionale per approvazione finale
- Monitoraggio Qualità Acque
- Sperimentazione DMV
- Approvazione finale del piano e avvio aggiornamento
- Aggiornamento per Piani di Gestione Acque 2015-2021
- Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano - Proposta ERSI
- Portale Regione Abruzzo
- Contatti

WCS CSS

**Elaborati di Piano adottati con DGR 614/2010**

1. Relazione Generale R1.2 - Metodologia;
2. Relazione Generale R1.3 - Quadro Conoscitivo;
3. Relazione Generale R1.4 - Quadro Programmatico, allegati e appendici:

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6

Allegato 7

Allegato 8

Allegato 9

Allegato 10


Allegato 11

a) R1.4 - App.01 "Tecniche operative per la perimetrazione per le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano";

b) R1.4 - App.02 "Studio finalizzato all'individuazione delle soluzioni depurative ottimali delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con carico generato inferiore a 2.000 a.e.";

c) R1.4 - App.03 "Schema di Accordo di Collaborazione tra la Provincia, l'Agenzia Regionale Tutela Ambiente ed il Gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane";

d) R1.4 - App.04 "Scheda per la raccolta, informatizzazione, aggiornamento, e trasmissione dei dati relativi alle autorizzazioni allo scarico".



### 3.3.8\_ Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di Pescara

La formazione del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.P.) della Provincia di Pescara si colloca in una fase di passaggio strutturale nel percorso di trasformazione della cultura di pianificazione e, più in generale, della cultura di governo del territorio da parte degli Enti locali.

Da un lato, appare infatti superato il vecchio sistema pianificatorio sotteso dalla Legge urbanistica 1150/1942, di carattere dirigistico e separato, oltre che particolarmente povero di esperienze nella dimensione territoriale intermedia; dall'altro, il nuovo assetto introdotto, per la pianificazione territoriale provinciale, con la Legge 142/1990 e attraverso una molteplicità di iniziative legislative regionali, appare ancora relativamente lontano dalla compiutezza e da una organica stabilità, da raggiungersi anche attraverso esperienze reali.

Una volta esaurita la fase della trasformazione strutturale di lungo periodo del territorio italiano, avviata nel secondo dopoguerra e caratterizzata da grandi movimenti migratori,

dalla crescita urbana e da intensi momenti espansivi dell'economia, non risulta più né utile né efficace – già a partire dai primi anni '90 – un processo di piano di carattere fondamentale normativo, basato su semplici procedure di regolazione di una domanda/offerta di insediamenti intensa e prolungata.

Emerge, al contrario, l'opportunità di una concezione strategica ed aperta del Piano, che, mediante un approccio attivo dei problemi si proietta su scenari programmatici, su progetti ed azioni, oltre che sull'investimento mirato delle risorse disponibili, costruendo un impianto di carattere promozionale, selettivo e orientato al mercato, promuovendo interazioni aperte verso una rete articolata di soggetti attuatori e di interlocutori del processo di governo territoriale.

In proposito appare del tutto opportuno fare riferimento al Documento programmatico di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale 28/07/1999 n° 42/3, che esordisce testualmente: "La Provincia si configura istituzionalmente come l'Ente locale territoriale preposto alla cura degli interessi della comunità provinciale, di cui promuove lo sviluppo socio-economico. E' fondamentale e necessario attivare tutti gli strumenti affinché il rapporto fra cittadino e Ente locale sia facilitato, i diritti dei cittadini vengano pienamente tutelati e le forme di partecipazione democratica vengano concretamente attuate, per restituire al cittadino il proprio ruolo di protagonista della vita politica e istituzionale". Fra i suddetti strumenti, risalta, in primo luogo, il ruolo del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che rappresenta oggi una competenza primaria della stessa istituzione provinciale.

Un'impostazione strategica del Piano appare la sola idonea ad affrontare una lunga stagione di bassa domanda e scarsità di risorse, nonché, più in generale, a perseguire nuove forme di legittimazione sociale e politica del processo di governo territoriale.

E' apparso sempre più essenziale, inoltre, il superamento di tradizionali separatezze fra i vari livelli istituzionali e di governo, e si è gradualmente affermato il principio della sussidiarietà, della cooperazione istituzionale e della copianificazione, mentre, a fronte di persistenti irrazionalità e squilibri nell'uso delle risorse territoriali, si ritiene qui di proporre un principio apparentemente scontato – e viceversa di grande rilevanza critica – come quello della ragionevolezza; una ragionevolezza che deve guardare sia alla definizione del sistema degli obiettivi perseguibili, sia ai criteri ed ai metodi di formazione e gestione del piano.

Le istanze di rinnovamento peraltro, ai diversi livelli, si rapportano con difficoltà crescente ad un sistema legislativo e ad una tradizione amministrativa, oltre che ad una prassi urbanistica, sedimentata e consolidata, non sempre capaci di confrontarsi con una nuova cultura della pianificazione/programmazione, in una fase in cui - anche se la ricerca della snellezza viene regolarmente enunciata - si sono di fatto accentuati i momenti di appesantimento burocratico e di inefficienza dell'intero sistema pubblico, nei suoi livelli amministrativi e gestionali.

E' da questo contesto di difficili esperienze che deriva una forte domanda, insieme, di innovazione e di rinnovata certezza dei riferimenti, in particolare operando in un ambito di pianificazione a scala intermedia, come quello provinciale, che si colloca lungo un percorso ancora in parte da costruire e da esplorare criticamente nei suoi momenti effettivi, oltre che relativamente fragile e scarsamente legittimato.

In particolare, il quadro territoriale dell'Abruzzo, costiero ed interno, corrispondente alla Provincia di Chieti, appare complesso dal punto di vista interpretativo e tale da avvalorare la necessità di una cultura del Piano peculiare, articolata nelle sue strategie e mirata su tre obiettivi fondamentali, ormai acquisiti anche nel quadro della programmazione regionale:

- qualità e integrazione dei sistemi insediativi;
- innovazione - sviluppo dei sistemi produttivi;
- valorizzazione delle risorse ambientali;

che si identificano, peraltro, con le opzioni ritenute irrinunciabili nel citato Documento di Indirizzi generali di governo (cfr. p. 3, punto C, relativo alla Politica territoriale ed urbanistica).

La ricerca di un più adeguato livello di qualità e di un grado più elevato di integrazione dei sistemi insediativi del territorio provinciale, nel quadro abruzzese, appare un obiettivo

ben degno di essere perseguito, se si considerano da un lato i processi di concentrazione in corso da anni sull'area di Chieti-Pescara, dall'altro la rarefazione e la dispersione, e di conseguenza anche la scarsa integrazione, di tutto il diffuso sistema insediativo minore. Peraltro il territorio provinciale non pare "spaccato" in queste due componenti, anche perché sia il sistema costiero che la rete delle città intermedie rappresentano componenti capaci di garantire un buon livello di equilibrio – almeno in termini potenziali – nel rapporto fra le aree deboli e le aree forti.

Resta il fatto che l'obiettivo dell'integrazione di queste diverse componenti – la cui diversità deve essere interpretata in questa sede come una ricchezza, o forse meglio come una risorsa – appare un obiettivo prioritario e di sicuro rilievo; mentre il dato della qualità insediativa va riferito non solo a parametri di efficienza territoriale – logistica, accessibilità, razionalità, economicità e riconoscibilità degli insediamenti – ma anche al quadro di insieme delle risorse ambientali, a scala territoriale ed urbana.


Nello stesso tempo, anche l'assetto dei sistemi produttivi che sono venuti affermandosi nella realtà provinciale, con particolare riferimento allo sviluppo industriale assai intenso che ha interessato le ASI di Chieti - Pescara, del Sangro e di Vasto, modificando profondamente la geografia di un territorio rurale, un tempo largamente marginale, merita un particolare impegno.

Si tratta probabilmente della più importante realtà produttiva regionale, anche se, come è noto, il quadro non appare privo di problemi: una scarsa integrazione territoriale, un'insufficiente dotazione di infrastrutture e servizi, un pendolarismo spinto, uno scarso sviluppo del settore terziario, una situazione ambientale non priva di rischi.

Risulta necessario, quindi, lavorare ancora, sia per qualificare le possibili ulteriori fasi di sviluppo sia per garantire processi appropriati di aggiornamento e di innovazione, di un sistema solido ma frammentario e che forse non ha in se tutti i presupposti per ulteriori fasi di crescita.

Lo stesso sistema del turismo costiero e montano appare suscettibile, a particolari condizioni, di ulteriori fasi di trasformazione, qualificazione e sviluppo.

Infine in questo quadro, piuttosto differenziato e complesso, fatto di segmenti di sviluppo che si affiancano ad aree di ritardo, l'obiettivo di una valorizzazione delle risorse ambientali appare primario, sia con riferimento al livello di eccellenza del sistema naturalistico delle aree montane – che trovano il loro vertice nel Parco della Maiella – sia con riferimento alla dimensione rilevante della fascia costiera, molto articolata e differenziata nel suo notevole sviluppo lineare.



## 4. Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità

### 4.1 Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità

Il Comune di Spoltore è interessato da componenti ambientali sensibili: l'ambito oggetto della Variante al PIP di Santa Teresa è sostanzialmente legata alla zonizzazione di piano che di fatto rimane invariata nella sua conformazione geometrica ma trasformata come destinazione.

In questa fase viene effettuata una prima analisi ad ampio raggio delle questioni ambientali, socioeconomiche e territoriali che formano il contesto del Piano includendo anche come elemento del contesto la normativa vigente. L'obiettivo è dunque quello di definire il quadro ambientale dello stato dell'ambiente a livello comunale. In particolare, in questa fase vengono definiti quali sono i temi e le questioni ambientali con cui il piano in qualche modo interagisce ed il livello di approfondimento con il quale occorre trattarle. Di seguito si propone un elenco riassuntivo dei principali temi e questioni ambientali sui quali il Piano potrebbe avere effetti, l'elenco è stato definito tenendo conto dei temi ambientali elencati nell'allegato VI f) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

#### 4.2 - Aspetti ambientali e loro rilevanza

Si procede ora con una lista di verifica, in base alla normativa vigente, sulla possibile esclusione a priori della Variante:

LISTA DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS AMBIENTALE 152/2006 e s.m.i.		
N	Art. 6, commi 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter, 4	RISPOSTA
1	<p><i>Il piano o programma presenta entrambi i seguenti requisiti:</i></p> <p>a. Concerne i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;</p> <p>b. Contiene la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente e determina l'uso di porzioni <i>significative di territorio e non esclusivamente di piccole aree a livello locale</i></p>	<p>NO</p> <p><i>La Variante di cui al Documento presenta solo il requisito a. 'pianificazione territoriale' mentre per il b. si tratta di 'piccole aree a livello locale'</i></p>
2	<p>Il piano o programma concerne i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica e determina l'uso di porzioni significative di territorio e non esclusivamente di piccole aree a livello locale</p>	<p>NO</p> <p><i>Gli ambiti sono già regolati da strumenti urbanistici locali.</i></p>
3	<p>Il piano o programma presenta entrambi i seguenti requisiti:</p> <p>c. Concerne i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;</p> <p>d. Contiene la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente e determina esclusivamente l'uso di piccole aree a livello locale</p>	<p>SI</p> <p><i>Riguarda la pianificazione territoriale e l'uso di piccole aree a livello locale.</i></p> <p><b>VERIFICA DI II° LIVELLO PER DETERMINARE LA NATURA SIGNIFICATIVA O MENO DEGLI EFFETTI SULL' AMBIENTE</b></p>
4	<p>Il piano o programma, diverso da quelli di cui ai precedenti punti, contiene la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto ambientale, possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale</p>	<p>NO</p> <p><b>COMUNQUE VERIFICA DI II° LIVELLO PER DETERMINARE LA NATURA SIGNIFICATIVA O MENO DEGLI EFFETTI SULL' AMBIENTE</b></p>
5	<p>Il piano o programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- È destinato esclusivamente a scopi di difesa</li> <li>- È un piano o programma finanziario o di bilancio</li> <li>- È un piano o programma relativo agli interventi di telefonia mobile soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259</li> </ul>	<p>NO</p>

In base alle risposte di cui ai punti 1 e 2 la Variante sarebbe automaticamente esclusa dalla procedura di VAS, tuttavia in base ai punti 3 e 4 occorre approfondire la significatività (rilevanza) degli effetti sull'ambiente e le popolazioni residenti.  
Non si applica il punto 5 di esclusione.

Temi	Rilevanza	Motivi della rilevanza
Aria	<i>bassa</i>	<i>Le previsioni della variante al PIP non incidono sostanzialmente sulle emissioni in atmosfera.</i>
Acqua	<i>bassa</i>	<i>Gli interventi previsti non comportano interferenza con il sistema delle acque. Verranno migliorati i sistemi di rete di sottosuolo nei centri</i>
Suolo	<i>bassa</i>	<i>L'intervento non comporta sostanziali mutamenti rispetto all'uso del suolo attuale, né operazioni di scavo/riporto tali da alterarne la struttura</i>
Rifiuti	<i>bassa</i>	<i>L'incidenza del Piano sul tema rifiuti può derivare dallo sgombero e smaltimento delle macerie</i>
Rumore	<i>bassa</i>	<i>Non vi sono aspetti permanentemente rilevanti, salvo la fase di cantierizzazione che è comunque generalmente normata</i>
<i>Natura e biodiversità</i>	<i>bassa</i>	<i>Gli ambiti di intervento diretto del PIP non riguardano ambiti della biodiversità.</i>
Energia	<i>bassa</i>	<i>L'attuazione del Piano non richiede apporti particolarmente significativi di energia né in fase di costruzione, né in fase di esercizio</i>
Paesaggio e territorio	<i>bassa</i>	<i>Data la qualità non rilevante degli ambiti interessati dal punto di vista paesaggistico, il connotato qualitativo degli interventi andrà semplicemente gestito in via ordinariai</i>
Popolazione e salute umana	<i>bassa</i>	<i>Le azioni dirette ed indotte dal Piano non sembra possano interessare ricettori sensibili</i>

## 5\_ Descrizione Presumibili Impatti Piano/Programma

### 5.1\_ Descrizione presumibili impatti ambientali del Piano di Ricostruzione

Definizione dell'Impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati, nonché della messa in esercizio delle relative attività.

In considerazione della rilevanza delle interferenze delle previsioni della Variante al PIP sopra indicati, con gli elementi ambientali, del paesaggio e sulla condizione socio-economica sono presumibili i seguenti impatti:

componente ambientale	impatto	motivazione
abitanti	neutro	Le azioni di piano non incidono sulla salute delle popolazioni residenti
aria	neutro (+)	Le possibili modeste negatività in fase di cantiere sono compensate dal miglioramento delle emissioni a regime.
acqua	neutro (+)	I consumi in fase di cantiere possono essere compensati dal miglioramento delle reti (riduzioni delle perdite) a regime. Non si prevedono interferenze con le acque di sottosuolo e soprasuolo.
suolo	neutro (-)	Non è previsto consumo di suolo per nuove costruzioni né particolari movimenti di terra, salvo gli scavi e i rinterrati per le reti di sottosuolo. La quantità di macerie da smaltire non è particolarmente rilevante
clima	neutro	Non sono previsti impatti rilevanti.
fauna	neutro (-)	Possibile disturbo in fase di cantiere (movimento di mezzi e rumore). Nessuna interferenza a regime.
flora	neutro	Non sono previsti impatti rilevanti.
paesaggio	neutro (+)	gli interventi non comportano impatti rilevanti. La riduzione delle piantumazioni è compensata dall'eliminazione di detrattori.
patr. culturale	Neutro (+)	Gli interventi non comportano un impatto rilevante, con un miglioramento dello stato del patrimonio culturale relativo agli insediamenti industriali
Società/ economia	positivo	Le previsioni di specifiche azioni ed investimenti per la riattivazione delle economie locali, potrà portare prevedibili impatti positivi nel medio periodo.

N.B. impatto neutro (+) o (-): con tendenza positiva o negativa

### 5.2\_ Mitigazioni

Non sono previste particolari forme di mitigazione in considerazione della prevista natura tendenzialmente positiva degli impatti.

## 6\_ Sintesi delle motivazioni

Per esprimere la proposta di parere di cui al punto successivo occorre sintetizzare le seguenti questioni:

Seppure la Variante al PIP per modifica di destinazione urbanistica dell'art. 9 delle NTA ha come riferimento generale un contesto territoriale più ampio della sola area di analisi, tuttavia le azioni che hanno un potenziale effetto sull'ambiente e le popolazioni residenti sono riferite all'ambito di zonizzazione di Piano ovvero:

- la Variante al PIP è coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e non riguarda ambiti "A" del Piano Paesistico Regionale;
- per quanto riguarda la coerenza con la pianificazione locale ed in particolare con il PIP adottato, in funzione della specificità d'ambito, e per la natura stessa di detto strumento, il ruolo e gli obiettivi sono assolutamente coerenti con il piano vigente in quanto "integra e varia" il suddetto strumento, rilevando altresì una effettiva modificazione riferita solo alle modalità di intervento sull'esistente;
- non sono previste nuove aree, in variante agli strumenti urbanistici, se non una corretta riutilizzazione delle stesse esistenti con invariate misure di salvaguardia per l'ambiente e l'ecosistema;

## 7\_ Parere di assoggettabilità a VAS

### Proposta di non assoggettabilità a VAS

Nella presente relazione, sono stati evidenziati:

- il quadro progettuale preliminare ovvero gli obiettivi generali della variante;
- il quadro programmatico di riferimento ovvero l'insieme dei piani e programmi la Variante potrebbe interferire per ambito settoriale e territoriale di intervento (coerenza verticale ed orizzontale);
- le possibili interazioni tra la Variante del PIP e l'ambiente, attraverso la costruzione di un set di indicatori e a valutazione degli elementi e la loro incidenza;
- una verifica preliminare della significatività degli effetti.

Per le motivazioni esposte, si propone di non sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la Variante in oggetto in quanto trattasi di variante di piano che determina l'uso di piccole aree a livello locale e modifiche minori di piani e programmi, in variante rispetto all'attuale strumento nella delimitazione (perimetrazione) di alcune aree, in quanto come detto, è coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e non riguarda ambiti "A" del Piano Paesistico Regionale;

Per quanto riguarda la coerenza con la pianificazione locale ed in particolare con il PIP adottato, in funzione della specificità d'ambito e per la natura stessa di detto strumento, il ruolo e gli obiettivi sono assolutamente coerenti con il piano vigente in quanto "integra e varia" il suddetto strumento, rilevando altresì una effettiva modificazione riferita solo alle modalità di intervento sull'esistente;

In variante agli strumenti urbanistici non sono previste nuove aree per la rilocalizzazione di abitazioni ed attività economiche, se non un'equa redistribuzione delle stesse esistenti con maggiori misure di salvaguardia per l'ambiente e l'ecosistema.